



COMUNE DI LODI
Settore Economico-Finanziario

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 235 del 21/12/1998
(O.Re.Co. Sez. Milano - seduta del 04/01/1999 atti n. 159)

MODIFICHE:

- deliberazioni C.C. n. 180 del 17/12/99 e n. 8 del 28/1/2000 - esecutiva atti n. 120 del 16/2/2000 con parziale annullamento dell'art. 16 - comma 3 -;
- deliberazione C.C. n. 139 del 15/11/2000 esecutiva atti n. 79 del 27/11/00;
 - deliberazione C.C. n. 180 del 20/12/2002 .
 - deliberazione C.C. n. 11 del 27/01/2004
 - deliberazione C.C. n. 66 del 14/02/2005
 - deliberazione C.C. n. 33 del 09/03/2006
 - deliberazione C.C. n. 33 del 26/03/2007
 - deliberazione C.C. n. 17 del 27/03/2008
- deliberazione C.C. n. 57 del 26/5/2011..(modifiche in grassetto)

***SEGNALAZIONE : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 12382 del 7/10/2011 ha fornito specifiche disposizioni in merito al contenuto del comma 3 dell' art. 25, che comportano necessariamente l'impossibilità di applicazione.**

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione dell'unità adibita ad abitazione principale, si fa rinvio a quanto espressamente disciplinato dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92.

INDICE SOMMARIO

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili :

- Art. 1 - *Disposizioni generali*
- Art. 2 - **Presupposto d'imposta**
- Art. 3 - **Soggetto attivo e soggetti passivi**
- Art. 4 - **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**
- Art. 5 - *Condizione di coltivatore diretto/imprenditore agricolo*
- Art. 6 - *Esenzione per gli enti territoriali*
- Art. 7 - *Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali*
- Art. 8 - *Agevolazioni ONLUS*
- Art. 9 - *Abitazione in uso gratuito a parenti*
- Art. 10 - *Ulteriore detrazione*
- Art. 11 - *Soggettività passiva del coniuge non assegnatario della casa coniugale*
- Art. 12 - *Particolari agevolazioni*
- Art. 13 - *Definizione di alloggio locato e affitto*
- Art. 14 - *Agevolazioni per locazioni convenzionate*
- Art. 15 - *Modulistica Agevolazioni*
- Art. 16 - *Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree*
- Art. 17 - *Determinazione del valore delle aree fabbricabili*
- Art. 18 - *Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati*
- Art. 19 - *Forme di riscossione*
- Art. 20 - *Versamento dei contitolari*
- Art. 21 - *Differimento dei versamenti per situazioni particolari*
- Art. 22 - **Attività di rimborso**
- Art. 23 - *Dichiarazioni*
- Art. 24 - *Potenziamento dell'attività di accertamento*
- Art. 25 - **Liquidazioni ed accertamento = VEDI SEGNALAZIONE IN COPERTINA****
- Art. 26 - *Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale*
- Art. 27 - *Decorrenza rendita catastale rettificata*
- Art. 28 - *Entrata in vigore*

ART. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo N. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative di cui al D. Lgs. N. 504/92 e successive modificazioni.
3. **Le norme contenute nel presente regolamento sono state adeguate ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, che reca le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e sono dirette ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti."**

ART.2

Presupposto d'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune di Lodi, ed è disciplinato dal Decreto Legislativo n.504/92 e sue successive modificazioni che viene qui richiamato per una migliore e completa definizione.

ART. 3

Soggetto attivo e Soggetti passivi

L'imposta è dovuta al Comune di Lodi per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, dai soggetti passivi titolari dei diritti reali sugli immobili identificati dal citato Decreto Legislativo n. 504/92 che si richiama integralmente.

ART. 4

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote sono approvate dal soggetto previsto dalle norme in vigore. Altrimenti le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote, le detrazioni e i valori in vigore nell'anno precedente.

ART. 5

Condizione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2 - comma 1, lettera b), secondo periodo - del D.Lgs. n. 504/1992

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 58 - comma 2 - del D.Lgs. n. 446/1997, il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare attività agricola il cui reddito rappresenti almeno il 60% del reddito fiscale complessivo determinato per l'anno precedente e sia soddisfatta ogni altra condizione prevista nel medesimo articolo 58.
2. Nel caso di contitolarità di un diritto reale sul terreno, le disposizioni di cui all'art. 58 - comma 2 - del D.Lgs. n. 446/1997 si applicano soltanto per i soggetti di cui al precedente comma.

ART. 6

Esenzione per gli enti territoriali ed enti pubblici e privati

1. Ai sensi dell'art. 59 - comma 1, lett. b) - D.Lgs. n. 446/1997, l'esenzione si applica agli immobili non destinati esclusivamente all'espletamento di compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Lodi, dai Consorzi fra detti Enti e, comunque, fra Enti ai quali partecipa il Comune di Lodi, l'Azienda Sanitaria della Provincia di Lodi e l'Azienda Ospedaliera di Lodi.
2. I soggetti elencati al precedente comma 1, per usufruire della esenzione suddetta, devono produrre al Comune, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre alla destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari, e di quant'altro necessario per la loro esatta individuazione.
3. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del D. L.vo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art.7, lettera i), del D. L.vo precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
4. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;
5. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare

l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

6. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 7

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
2. L'assimilazione opera a condizione che il medesimo soggetto passivo d'imposta sia titolare del diritto reale di godimento - anche se in quota parte - sull'abitazione nella quale abitualmente dimora e sulle pertinenze.
3. Ai fini del comma 1, si intende pertinenza il box o posto auto, la soffitta, la cantina che siano direttamente utilizzati dal contribuente, ancorché non ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è ubicata l'abitazione principale, purchè distintamente iscritte in catasto o da iscrivere limitatamente a:
 - n. 2 pertinenze avente classificazione C/6;
 - n. 2 pertinenze avente classificazione C/2.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 , ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) *ABROGATO*;
 - c) per gli alloggi non locati posseduti dagli anziani che risultino residenti in istituti di ricovero in via permanente, nel caso in cui il Comune si sia avvalso della facoltà di considerare tali immobili come abitazioni principali.

ART. 8

Agevolazioni ONLUS

1. In sede di determinazione annuale , da parte **del Consiglio Comunale**, delle aliquote d'imposta possono essere stabilite apposite agevolazioni/riduzioni o esenzioni per la generalità delle ONLUS o per alcune categorie di esse.

ART. 9

Abitazione in uso gratuito a parenti

1. Si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione della relativa aliquota che della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di ogni altro diritto reale, ai seguenti parenti:
 - a) di primo grado in linea retta: (genitori e figli);
 - b) di secondo grado in linea retta e collaterale: (nonni, nipoti, fratelli e sorelle);
2. La suddetta agevolazione è subordinata alla residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto d'imposta e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici allo stesso intestate.

ART. 10

Ulteriore detrazione

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. del D.Lgs. 504/92. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. L'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di:
 - quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
 - delle unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
 - delle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;
3. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11

Soggettività passiva del coniuge non assegnatario della casa coniugale

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis del D.lgs. 504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta
2. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. Nella fattispecie di cui al comma 1) il coniuge assegnatario procederà al calcolo delle detrazioni in relazione all'importo residuale. In ogni caso l'importo complessivo delle detrazioni per i soggetti di cui ai commi 1) e 3) non potrà superare l'importo complessivo delle detrazioni per l'unità adibita ad abitazione principale.
4. Nell'ipotesi in cui si verifichi la condizione di cui al comma 2) il soggetto assegnatario della casa coniugale procederà al calcolo della detrazione per l'abitazione principale in relazione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso ai fini della corretta applicazione delle detrazioni spettanti, la posizione tributaria del coniuge assegnatario potrà essere asseverata dal servizio tributario a seguito di apposita istanza dell'interessato.

ART. 12

Particolari Agevolazioni

In sede di determinazioni annuale delle aliquote d'imposta possono essere stabilite:

a. agevolazioni/riduzioni per i proprietari unità immobiliari adibiti alla propria abitazione principale con un nucleo familiare comprendente 4 o più figli a carico.

b. aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di:

- soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili;
- proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

ART. 13

Definizione di alloggio locato e affitto

1. Qualora vengano determinate differenti aliquote per unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale, si stabilisce quanto segue:
 - a) per alloggio locato s'intende: l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), concessa a terzi a seguito di contratto di locazione stipulato ai sensi di legge;
 - b) per alloggio affitto s'intende: l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), abitabile ai sensi delle norme edilizie ed igienico-sanitarie e di fatto non utilizzata (immobili vuoti e privi di utenze).

ART. 14

Agevolazioni per locazioni convenzionate

1. In sede di determinazione annuale, da parte della Giunta Comunale, delle aliquote d'imposta possono essere stabilite agevolazioni anche mediante l'applicazione di aliquote inferiori al limite minimo di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 a favore dei contribuenti proprietari di unità immobiliari che abbiano concesso le stesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dall'accordo locale di cui all'art. 2 - comma 4 - Legge 9/12/98 n. 431.
2. Tali agevolazioni saranno applicate dalla data di effettiva decorrenza del periodo di locazione a condizione che copia del relativo contratto sia depositata presso il servizio tributario entro il 31/12 dell'anno di decorrenza della locazione. In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, l'agevolazione sarà applicata con riferimento all'anno di effettivo deposito.
3. Ai fini della corretta applicazione dell'aliquota agevolata il servizio tributario provvederà a trasmettere all'Osservatorio Comunale per la condizione abitativa, entro il 28/2 dell'anno successivo al deposito, copia dei contratti per l'acquisizione del parere di conformità secondo l'accordo locale previsto dall'art. 2 - comma 4 - Legge n. 431/98. L'Osservatorio dovrà esprimere il proprio parere entro 60 gg successivi al trasferimento delle copie dei contratti. In caso di mancato parere dell'Osservatorio entro il termine su indicato, il servizio tributario procederà nell'ambito delle proprie competenze istituzionali all'attività di verifica e/o accertamento assumendo i definitivi provvedimenti in merito.

4. In presenza di parere non conforme, espresso dall'Osservatorio Comunale per la condizione abitativa, il servizio tributario invierà, nei 30 gg successivi, al contribuente interessato formale comunicazione di diniego all'agevolazione applicata con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta con l'applicazione di sanzioni e interessi secondo la normativa vigente.

ART. 15

Modulistica agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 7 - comma 3 -, art. 8 e art. 9 - commi 1 e 2 -, i contribuenti interessati dovranno fornire al servizio tributario comunale, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento, a pena di decadenza del beneficio previsto, apposito modulo predisposto dal Servizio Tributario nel quale dovranno essere indicate l'/le unità immobiliare/unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.
2. Detto modulo non dovrà essere presentato nei successivi anni d'imposta qualora permangano in capo al contribuente i requisiti oggettivi e soggettivi per continuare a beneficiare dell'agevolazione.
3. Il servizio tributario comunale, sulla base dei modelli pervenuti, verificherà l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei contribuenti interessati, accertando il diritto - o meno - ad usufruire di una determinata aliquota e/o agevolazione prevista. Nel caso in cui - sulla base della verifica effettuata - si dovesse riscontrare che il contribuente non aveva titolo ad usufruire di una determinata aliquota e/o agevolazione prevista, il servizio tributario comunale invierà formale comunicazione di diniego dell'agevolazione con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta con l'applicazione delle sanzioni ed interessi secondo la normativa vigente.
4. La cessazione dei requisiti che danno titolo ai benefici di cui agli art. 7, 8 e 9 deve essere comunicata al servizio tributario entro il 31/12 dell'anno in cui tale cessazione è avvenuta. La mancata comunicazione darà luogo al recupero della maggiore imposta dovuta con l'applicazione delle sanzioni e interessi secondo la normativa vigente

ART. 16

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata tra quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, e quella eventualmente dovuta in quanto terreno agricolo ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello

stesso decreto legislativo.

2. Sono condizioni indispensabili per il diritto al rimborso:
 - a) che non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate;
 - b) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;
 - c) che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva;
 - d) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.
3. Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato con l'attestazione della esistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2 lett. a) e lett. b), e secondo le modalità e termini previsti dall'art. 1 - comma 164 - della Legge 27/12/2006 n. 296.

ART. 17

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30/12/92 n. 504, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo del servizio tributario la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi delle aree fabbricabili site nel territorio. Tali valori devono essere derogati dall'ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici e privati. Tale provvedimento, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. *abrogato*

ART. 18

Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

1. Ad integrazione dell'art. 8 - comma 1 - del Decreto Legislativo 504/92 si precisa che:
 - sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti, o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione).
- Trattasi, quindi, di fabbricati il cui ripristino è sottoposto ad interventi di recupero a

norma dell'art. 31- comma 1 - lettere c) - d) - e) della Legge 5/8/1978 n. 457.

2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere dimostrato dal contribuente:
 - a) mediante perizia eseguita da parte dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico;
 - b) mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/68 e successive modificazioni.

L'applicazione della riduzione d'imposta sopra prevista verrà applicata dalla data di presentazione al Servizio Tributario della documentazione specificata ai punti a) e b).

3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, i contribuenti interessati dovranno presentare la dichiarazione di variazione prevista dall'art. 23, comma 2, con l'indicazione degli estremi di presentazione della documentazione trasmessa ai fini della concessione della riduzione.
4. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.

ART. 19

Forme di riscossione

I versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamento possono avvenire:

- a) tramite Concessionario della riscossione dei tributi;
- b) tramite c/c postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) tramite sistema bancario
- d) tramite modello F 24

ART. 20

Versamento dei contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri **soggetti obbligati**, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.
2. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che lo ha effettuato comunica al servizio tributario comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

ART. 21

Differimento dei versamenti per situazioni particolari

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, può, eccezionalmente, per somme dovute in base ad avvisi di liquidazione o di accertamento notificati nello stesso anno solare ad

uno o più soggetti componenti lo stesso nucleo familiare, di valore unitario o complessivamente superiore o uguale a € 516,46, su richiesta motivata dal soggetto passivo, che versa in condizioni economiche disagiate, concedere la rateizzazione del pagamento. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ente impositore entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il disagio economico dovrà essere suffragato dal contribuente mediante idonea documentazione.

L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà essere determinata fino ad un massimo di sei rate mensili. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione. La rata unitaria, ovvero quella complessiva riferita al nucleo familiare non può avere valore inferiore a € 103,29.

Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore, decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta con l'applicazione dei relativi interessi.

2. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius ed a carico degli eredi possono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di successione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 31/10/90 n. 346 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente ai versamenti scadenti nel periodo che intercorre dalla data del decesso alla data di presentazione della denuncia di successione.
3. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

ART. 22

Attività di rimborso

In sede di determinazione delle somme da rimborsare il servizio tributario procederà alle opportune verifiche nei confronti dei soggetti beneficiari allo scopo di accertare situazioni debitorie liquide, certe ed esigibili, nei confronti dell'Ente, a qualsiasi titolo dovute, in funzione dell'adozione del relativo provvedimento di sospensione, fatti salvi i casi di contenzioso in essere.

ART. 23

Dichiarazione

- 1) A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

- 2) Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico da effettuarsi entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si fa rinvio, per quanto attiene alle modalità operative riferite alle diverse fattispecie, alle apposite istruzioni predisposte dal servizio tributario.
- 3) La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2) può avvenire, con piena validità, anche a mezzo strumento telematico utilizzando l'apposita interfaccia WEB presente sul sito del Comune. La validità della trasmissione a mezzo interfaccia WEB dovrà risultare dalla ricevuta di presentazione nonché dalla attestazione dell'avvenuto scarico, entrambe predisposte dalla procedura informatica
- 4) Per gli immobili compresi nella procedura fallimentare o nella liquidazione coatta amministrativa, ubicati nel Comune di Lodi, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al servizio tributario una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
- 5) Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 270 del 1999.

ART. 24

Potenziamento dell'attività di accertamento

1. La Giunta Comunale in relazione al raggiungimento di obiettivi prefissati di gettito potrà stabilire compensi incentivanti, nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL per i dipendenti degli Enti locali, a favore del personale addetto al servizio tributario.
2. A tal proposito dovrà essere predisposto apposito progetto finalizzato nel quale sarà individuata la quota da destinare all'incentivazione del personale dipendente nonché al potenziamento delle dotazioni strumentali assegnate al servizio. La quota di incentivazione sarà legata al maggior gettito accertato e riscosso
3. Il Funzionario Responsabile del progetto curerà, comunque, anche il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

ART. 25

Liquidazione ed accertamento

1. Entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati, il servizio tributario provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare a mezzo posta con raccomandata A/G, l'avviso di accertamento in rettifica e/o d'ufficio del tributo od del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal "Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate" approvato con deliberazione C.C. n. 214 del 26/11/1998.
3. **Ai fini dell'espletamento dell'attività di cui ai precedenti commi 1) e 2) si precisa che per la fruizione dell'esenzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si considera tale l'unità immobiliare ove il contribuente abbia costituito la propria residenza anagrafica entro 30gg. dall'acquisizione del titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. (VEDI SEGNALAZIONE IN COPERTINA)**

ART. 26

Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione sono i soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata;
2. L'importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione con l'applicazione dell'aliquota in vigore nelle rispettive annualità d'imposta, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai 5 anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione;
3. Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994 da presentarsi entro il termine perentorio del 30 settembre 2006. Entro il termine dei 30

giorni successivi alla presentazione dei succitati atti di attribuzione e/o variazione di rendita dovrà, altresì, essere presentata apposita nota esplicativa che elenchi le variazioni intervenute.

4. Il servizio tributario verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi;
5. Viene fatta salva la possibilità, da parte dell'Ufficio Tributi, di verificare l'esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; qualora inoltre l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da tale articolo;
6. Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del territorio sulla base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi;
7. all'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, **la rateizzazione** prevista dall'art. 13 del presente regolamento ;

ART. 27

Decorrenza rendita catastale rettificata

1. Ai fini della liquidazione e/o accertamento da parte dell'ufficio, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 504/92 in base alla quale vanno assunte le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, non si applica nel caso in cui le rendite siano modificate in diminuzione a seguito di evidenti errori materiali commessi dall'Ufficio Tecnico Erariale in sede di accatastamento; in tal caso, le rendite rettificate hanno effetto retroattivo.
2. La presente disposizione ha effetto per tutti i provvedimenti di liquidazione e/o accertamento emessi e per i quali non sono decorsi i termini di versamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, per le parti modificate ed integrate entra, in vigore il **1° gennaio 2011**.